

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Modifica al regime fiscale dell'olio essenziale non deterpenato di piante officinali

ONOREVOLI SENATORI. — Ultimamente si assiste ad un interesse sempre maggiore, da parte dei produttori agricoli, per la coltivazione razionale di piante officinali: *Lavandula hybrida* sp. (Lavandini), *Lavandula officinalis* (Lavanda), *Salvia sclarea* (*Salvia sclarea*), *Salvia officinalis* (*Salvia*), *Artemisia Absinthium* (Assenzio romano), *Artemisia pontica* (Assenzio gentile), *Artemisia valesiaca* (Assenzio pontico), *Mentha piperita* (Menta), *Hyssopus officinalis* (Issopo), *Ruta graveoleus* (Ruta), *Melissa officinalis* (Melissa), *Angelica Archangelica* (Angelica), *Artemisia Dracunculus* (Estragone), *Hypericum perforatum* (Iperico), *Anthemis nobilis* (Camomilla romana), *Matricaria Chamomilla* (Camomilla comune), eccetera.

Alcune di esse sono in fase di rapida espansione in rapporto alle esigenze di mercato, ed inoltre esse ben si adattano agli ambienti di montagna e di collina dove si riscontrano condizioni pedoclimatiche favorevoli per il loro sviluppo divenendo importanti per l'economia di queste zone povere.

Le aziende agricole che praticano queste coltivazioni, provvedono con attrezzature in proprio o tramite strutture gestite in forma associativa alla raccolta, essiccazione ed in qualche caso distillazione del prodotto verde.

Per alcune essenze è indispensabile la distillazione in corrente di vapore (esempio i Lavandini, la Lavanda, la *Salvia sclarea*, l'Assenzio romano, l'Issopo, l'Angelica, eccetera),

per altre invece la distillazione può divenire indispensabile per problemi di ordine commerciale.

Molte volte infatti si assiste ad una richiesta di olio essenziale non deterpenato di tali essenze, altre volte, per crisi di mercato, si rende necessaria la distillazione del prodotto per conservarne le caratteristiche qualitative nel tempo.

Con la distillazione in corrente di vapore e successiva separazione per decantazione si ottengono gli «oli essenziali non deterpenati» che sono miscugli aromatici di sostanze organiche diverse.

La prima fase della distillazione si svolge quasi esclusivamente nell'ambito delle aziende con attrezzature semplici, di costo contenuto e di facile funzionamento. Alcune erbe fresche infatti non potrebbero avere una forma di commercializzazione autonoma in quanto la loro conservazione, protratta anche solo per qualche ora, potrebbe innescare dei processi

fermentativi capaci di distruggere la fragranza del profumo.

Ciò dimostra che il prodotto finale venduto dai produttori non può essere l'erba ricavata dal taglio delle sommità della pianta, ma, pur restando nelle normali e ordinarie lavorazioni di carattere agricolo, l'essenza grezza che sarà poi oggetto di successiva deterpenazione da parte delle industrie del settore ricavandone perciò essenze pure.

Ora, non essendo questi prodotti (eccezion fatta per la menta) elencati sinora tra quelli della prima parte della tabella A, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i produttori agricoli, che effettuano cessioni di essi, sono soggetti al versamento proporzionale di imposta.

Si ritiene pertanto che debba essere sanata tale sperequazione inserendo anche «l'olio essenziale non deterpenato di altre erbe officinali» al punto 56 della tabella, insieme alla menta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al numero 56 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole «olio essenziale non deterpenato di mentha piperita», sono aggiunte le seguenti: «e di altre piante officinali».